



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 22 giugno 2021
(OR. fr)

9173/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0128 (NLE)**

PECHE 171

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle
possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la
Comunità europea (2021-2026)

REGOLAMENTO (UE) 2021/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca
previste dal protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato
nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese
e la Comunità europea (2021-2026)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea¹ ("accordo"), approvato in virtù del regolamento (CE) n. 450/2007 del Consiglio², è entrato in vigore l'11 giugno 2007. Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese³, firmato il 24 luglio 2013 ("protocollo 2013"), è giunto a scadenza il 23 luglio 2016.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026) ("protocollo") di durata quinquennale.
- (3) A seguito dei negoziati, il protocollo è stato siglato il 10 febbraio 2021.

¹ GU L 109 del 26.4.2007, pag. 3.

² Regolamento (CE) n. 450/2007 del Consiglio, del 16 aprile 2007, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 1).

³ GU L 250 del 20.9.2013, pag. 2.

- (4) Il ...⁺ il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/...¹⁺⁺, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (5) È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per tutto il periodo di applicazione dello stesso.
- (6) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima, tenuto conto dell'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca del Gabon e della necessità di ridurre il più possibile la durata dell'interruzione di tali attività.
- (7) Il protocollo deve applicarsi a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma per consentire alle navi dell'Unione di esercitare nuovamente delle attività di pesca nella zona di pesca del Gabon. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁺ GU: inserire la data di adozione della decisione.

¹ Decisione (UE) 2021/... del Consiglio, del ... 2021, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Gabon e la Comunità europea (2021-2026) (GU ... del ..., pag. ...).

⁺⁺ GU: inserire nel testo il numero di serie della decisione che figura nel documento ST 9170/21 e completare la corrispondente nota a piè di pagina.

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026) ("protocollo") sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) tonniere con reti da circuizione:

Spagna: 15 unità,

Francia: 12 unità;

b) tonniere con lenze e canne:

Spagna: 5 unità,

Francia: 1 unità;

c) pescherecci da traino:

Spagna: 4 unità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente
